



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 140/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69398 del registro di segreteria,
proposto da:

N. A. G., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avvocati Saverio D'Aleo e Domenico Armetta,
elettivamente domiciliato a Palermo in via Antonino Alessi n. 5,
presso lo studio dell'avv. Saverio D'Aleo, con i seguenti indirizzi PEC
indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art.
28 c.g.c.:

saveriodaleo@pecavvpa.it;

nicoarmetta@pecavvpa.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura

in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.

Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo

in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i

seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle

notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

All'udienza in data 8 maggio 2025, la causa è stata discussa e decisa

con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1

dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, N.A.G. ha convenuto in giudizio

l'INPS, per ottenere la concessione della pensione privilegiata

ordinaria e il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e

rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore

dei procuratori antistatari.

A sostegno della domanda, ha dedotto che aveva prestato servizio

come dirigente medico presso l'ASP di Palermo e che, con

provvedimento n. 2908 del 2.10.1985, avente ad oggetto la

concessione dell'equo indennizzo, era stato già riconosciuto dalla

Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Palermo come affetto

da infermità all'apparato digerente (ulcera duodenale), ascrivibile a

causa di servizio.

Il 9 giugno 2020, "reiterava" in via telematica l'apposita domanda

all'Amministrazione datoriale e all'INPS, al fine di ottenere il provvedimento di liquidazione della pensione privilegiata.

Il 9 settembre 2021, non ottenendo alcun riscontro, presentava un'istanza di riesame in autotutela, ma l'INPS non provvedeva a riconoscere ed erogare la pensione privilegiata.

Per queste ragioni, il ricorrente ha agito in giudizio, per ottenere la concessione della pensione privilegiata e il pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese, deducendo che la decadenza quinquennale non opererebbe in virtù delle decisioni della Corte costituzionale n. 323/2008 e n. 43/2015, secondo le quali il termine inizierebbe a decorrere dalla manifestazione della malattia e non dalla cessazione dal servizio, sia nell'ipotesi in cui la patologia insorga dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sia nel caso in cui la domanda, pur presentata dopo il quinquennio, *“sia riconducibile ad un'infermità la cui dipendenza dal servizio sia stata accertata in costanza di attività lavorativa”* (così in ricorso, pag. 3). Nel caso di specie, inoltre, la domanda sarebbe stata presentata validamente una prima volta in formato cartaceo e, successivamente, reiterata in via telematica il 9 giugno 2020.

L'INPS, costituendosi, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata sarebbe stata proposta per la prima volta il 2 luglio 2020, di gran lunga oltre il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, avvenuta il 31 dicembre 2011. La tesi incentrata sull'ammissibilità della domanda cartacea non avrebbe

alcuna rilevanza, giacché nel caso in esame l'unica istanza sarebbe stata inoltrata in via telematica il 2 luglio 2020.

Nel merito, ha auspicato la reiezione della domanda, con vittoria di spese, sull'assunto che l'art. 6 del D.L. n. 201/2011, come convertito *ex lege* n. 214/2011, avrebbe ristretto l'ambito applicativo della pensione privilegiata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, mantenendola in vita in via transitoria solo per alcuni casi, in nessuno dei quali rientrerebbe il N.

Con memoria del 22.6.2024, il ricorrente ha controdedotto d'aver prestato servizio quale medico e, pertanto, di rientrare tra il personale del comparto "*soccorso pubblico*"; in ordine all'eccezione di decadenza, ha aggiunto che la decadenza non si applicherebbe alla materia pensionistica in virtù dell'art. 5 del TU n. 1092/73, che includerebbe il diritto alla pensione tra quelli indisponibili e imprescrittibili.

All'udienza di discussione, la difesa ha precisato che la normativa sopravvenuta di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011 non sarebbe applicabile al caso in esame, in quanto il ricorrente avrebbe proposto la domanda sei mesi prima della data del collocamento in quiescenza (il 31.12.2011), dunque prima dell'entrata in vigore della novella legislativa (il 6.12.2011). In ordine all'eccezione di decadenza, ha ulteriormente chiarito che, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 1092/73, la domanda tardiva di pensione privilegiata non incorrerebbe in alcuna decadenza, essendo riconducibile ad una causa di servizio già riconosciuta in precedenza. Pertanto, ha insistito per l'accoglimento

della domanda.

Il procuratore dell'INPS, nel riportarsi alle argomentazioni enucleate negli scritti difensivi, ne ha auspicato la reiezione o la declaratoria di inammissibilità.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

Il ricorso è inammissibile, per intervenuta decadenza.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 274/1991, *“la domanda di trattamento privilegiati diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata”* agli istituti di previdenza *“nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato”*, a meno che non si tratti di malattia insorta dopo la scadenza del termine (Corte cost., sent. n. 43/2015).

La domanda di concessione della pensione privilegiata non può ritenersi compresa *“nella (diversa) istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, e/o la corresponsione dell'equo indennizzo, trattandosi di richieste del tutto diverse”* (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 382/2024).

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, *“l'assunzione di iniziative volte ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l'obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità patita in ragione del servizio svolto”* (Sez. II Centr., sent. n. 287/2000).

In quest'ottica, le argomentazioni del ricorrente, in merito all'inapplicabilità della decadenza per i casi in cui sia stato già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di attività lavorativa, appaiono del tutto destituite di fondamento, sia perché le sentenze della Corte costituzionale richiamate (n. 323/2008 e n. 43/2015) non depongono affatto in questo senso, essendo invece incentrate sulla ben diversa questione della decorrenza del *dies a quo* nell'ipotesi in cui una patologia insorga *dopo* il collocamento in quiescenza, sia in quanto la teorica imprescrittibilità del diritto a pensione non incide sulle concrete modalità del suo esercizio e sulla possibilità per il legislatore di stabilire specifici termini di decadenza (o di prescrizione dei singoli ratei), a tutela della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, che non possono rimanere sospesi *sine die*.

Nel caso di specie, il ricorrente è cessato dal servizio il 31 dicembre 2011, ma ha presentato l'istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata il 9 giugno 2020 (il 2 luglio, secondo l'INPS), quando il termine quinquennale di decadenza era comunque oramai decorso.

Contrariamente a quanto adombrato in ricorso, infatti, quella del 9 giugno 2020 non è la reiterazione telematica di una precedente istanza cartacea, né un "*sollecito*", ma la prima domanda di pensione privilegiata proposta dopo il pensionamento.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza.

La declaratoria di inammissibilità rende del tutto superfluo l'esame delle altre questioni pregiudiziali e del merito della controversia.

Le spese seguono la soccombenza (art. 31 c.g.c.).

In considerazione della concreta entità delle questioni affrontate e del valore della causa, devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA se e come per legge.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

	8	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da	
	N. A. G. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale	
	rappresentante <i>pro – tempore</i> ;	
	DICHIARA	
	l’inammissibilità del ricorso.	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore	
	dell’INPS, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e	
	cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA se e come per	
	legge.	
	Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano	
	rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via	
	<i>web</i> , con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 8 maggio	
	2025.	
	IL GIUDICE	
	Giuseppe di Pietro	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	<i>Depositato in segreteria nei modi di legge</i>	
	Palermo, 8 maggio 2025	
	Pubblicata il 12 maggio 2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di N.A.G. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 12 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)